



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA  
PRESIDENZA

D.P n. 14/2020

**Oggetto:** misure organizzative COVID-19 in applicazione dell'art. 83 **D.L. 17-3-2020 n. 18** (abrogativo degli artt. 1 e 2 DL n. 11 8 marzo 2020).

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato in G.U. in data 17-3-2020) con il quale, per il rapidissimo mutamento del **quadro epidemiologico** in atto, è stato previsto fino al **15 aprile 2020** il rinvio delle udienze civili e penali pendenti e la sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui al comma 3 dello stesso disposto (analogo all'art. 2, comma 2, lett. g) del citato D.L n. 11 dell'8 marzo 2020);  
Richiamati i propri precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso in Tribunale del pubblico, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per garantire, per quanto possibile, la continuità e l'efficienza delle attività essenziali/urgenti del servizio Giustizia;  
Richiamato, in particolare, il D.P. n. 12/2020 adottato in data 12-3-2020, contenente disposizioni di dettaglio sui rinvii delle udienze civili e penali e sulla gestione degli affari urgenti nel periodo dal 9 al 22 marzo c.a, valevole anche per gli uffici del G. di Pace di Cremona e Crema;  
Richiamato per l'ufficio UNEP il DP n. 11/2020;  
Ritenuto che le disposizioni di cui al citato D.P. n. 12/2020, al pari di quelle di cui al DP n. 11/2020 (specifico per UNEP), debbano valere per l'ulteriore periodo fino al 15 aprile 2020, con le seguenti precisazioni:

**P.Q.M .**  
**Così Prevede**

- 1) Tutte le udienze civili e penali fissate nel periodo 9/23 marzo/15 aprile 2020 sono rinviata d'ufficio a **data successiva al 15 aprile** c.a, ad eccezione delle controversie di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17-3-2020;

I rinvii delle udienze e la trattazione degli affari urgenti seguiranno i criteri e le direttive somministrati con i D.P. n. 10/2020 e n. 12/2020, nonché le modalità di cui ai commi 13-14-15 dell'art. 83 DL cit. *(13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono*



*effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. **Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.** 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

- 2) I rinvii delle udienze terranno conto dei ruoli dei singoli magistrati e/o collegi e del disposto normativo (comma 6 art. 83 D.L. cit.) che consente differimenti fino al 30 giugno 2020.
- 3) I magistrati utilizzeranno, laddove possibile, gli applicativi "Skype for Business" o "Microsoft Teams".
- 4) Per il settore civile: la celebrazione delle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si terrà con collegamenti da remoto; nella stessa tipologia di udienze si adotterà il modulo dello scambio di memorie scritte già previsto dal D.L. n.11 in data 8 marzo 2020 e ribadito dalla lett. h) del comma 7 dell'art. 83 DL. N. 18/2020.
- 5) Verranno celebrate in presenza solo le udienze in cui le modalità "alternative" previste dal codice di procedura civile o dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 siano incompatibili con la mancata presenza fisica delle parti o dei difensori presso l'ufficio del Giudice: in questi casi andrà comunque assicurata l'adeguata distanza fisica interpersonale e l'adozione di tutte le cautele già indicate nei precedenti provvedimenti dell'autorità sanitaria e del Presidente del Tribunale. In particolare, dette udienze dovranno tenersi in aule di udienza non negli studi dei giudici, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo, comunicata anticipatamente e con il pieno rispetto da tutti i partecipanti delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.
- 6) Le udienze penali (pubbliche) verranno celebrate a porte chiuse (art. 472, comma 3, cpp); la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare avverrà, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.



- 7) Tenuto conto delle attuali limitate presenze del personale di cancelleria, organizzato secondo turni di servizio ma con taluni in quarantena, altri in congedo ordinario ovvero in malattia, in attesa di individuare modalità di lavoro "agile" per il personale amministrativo, **attualmente gravato anche dalle comunicazioni dei rinvii delle udienze**, i Giudici sono invitati fino al 15 aprile a contenere il deposito dei provvedimenti non connotati da scadenza termini o da altre urgenze; per le stesse ragioni, gli Avvocati sono invitati a contenere la presentazione di ricorsi ovvero di istanze non riferibili agli affari di cui al comma 3 dell'art. 83 DL 17 marzo 2020 o comunque privi del carattere dell'urgenza, considerata la sospensione dei termini processuali/decadenziali tutti e la descritta attuale situazione delle cancellerie del Tribunale di Cremona, già gravemente sottodimensionate, situazione che non consente lo scarico puntuale e la gestione degli affari civili veicolati con PCT, né, per il settore penale, l'evasione di tutto quanto proviene con pec o con e-mail.
- 8) Riserva l'adozione di ulteriori misure organizzative per il periodo compreso tra 16 aprile e il 30 giugno 2020 all'esito dell'iter procedurale di cui al comma 6 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Si comunichi:

- 1) Al presidente della sez. Penale, al Coordinatore della sez. Civile, ai magistrati togati e onorari del Tribunale.
- 2) Al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili delle cancellerie civili e penali, a tutto il personale amministrativo.
- 3) Agli uffici del Giudice di Pace di Cremona e Crema.
- 4) All'ufficio UNEP di Cremona.
- 5) Al Procuratore della Repubblica in sede
- 6) Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Civile, alla Camera Penale di Cremona.

Per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Brescia, nonché, a cura del Dirigente Amministrativo, alle rappresentanze sindacali.

Allegato: stralcio del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.

**Si pubblici sul sito web del Tribunale.**

Cremona, 18 marzo 2020.

*Il Presidente del Tribunale*  
*Anna di Martino*

